

Provincia di Biella

**Ordinanza di istruttoria per la pratica di Variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica mediante n° 2 pozzi in Comune di Sandigliano (BI) – Sinterama spa – Fasc. Prov. 204BI.**

Ordinanza n° 30 del 01.04.2022 del Dirigente dell'Area tutela e valorizzazione ambientale

SPECIFICATO che per il presente atto si identifica come Richiedente la ditta Sinterama spa, con sede in Via A. Gramsci 5 – Sandigliano (BI) - C.F 12762940158.

VISTA la domanda datata 07.03.2022, registrata al n° 5.219 di protocollo provinciale del 10.03.2022, con cui il Richiedente ha chiesto, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito Regolamento), il rilascio di una Variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica assentita con Determinazione Dirigenziale n. 1.087 del 04.04.2007, mediante 2 pozzi esistenti con aumento del prelievo idrico per un quantitativo complessivo di 26 l/s massimi, 16 l/s medi corrispondenti ad un volume massimo annuo di 505.000 metri cubi, ad uso "Produzione Beni e Servizi", "Civile" (Antincendio) e "Potabile", nel comune di Sandigliano (BI), fg. 2 mapp. 33 e 242.

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po.

DATO ATTO che, sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, che è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po e che è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi.

DATO ATTO che con nota di protocollo provinciale n° 6.813 del 29.03.2022 è stata data la comunicazione di avvio del procedimento, i cui elementi principali sono riportati nel dispositivo del presente atto.

Considerato che Marco Pozzato, in qualità di Responsabile del procedimento, a seguito dell'istruttoria condotta da Dario Orfei, propone l'adozione di formale Ordinanza d'Istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003. n°10/R e ss.mm.ii..

Il sottoscritto dott. Graziano STEVANIN,

in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, vista e fatta propria la relazione che precede,

**ORDINA**

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda datata 07.03.2022, registrata al n° 5.219 di protocollo provinciale del 10.03.2022, dalla ditta Sinterama spa, con sede in Via A. Gramsci 5 – Sandigliano (BI) - C.F 12762940158, mediante:

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi" e sul sito internet della Regione Piemonte;
- l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da **mercoledì 20 aprile 2022** all'Albo Pretorio del Comune di Sandigliano (BI) interessato per territorio e la trasmissione della medesima al Concessionario;

- 1) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del Regolamento che:
  - \* il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella;
  - \* l'oggetto del procedimento è il rilascio di una Variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica assentita con Determinazione Dirigenziale n. 1.087 del 04.04.2007, mediante 2 pozzi esistenti con aumento del prelievo idrico per un quantitativo complessivo di 26 l/s massimi, 16 l/s medi corrispondenti ad un volume massimo annuo di 505.000 metri cubi, ad uso "Produzione Beni e Servizi", "Civile" (Antincendio) e "Potabile", nel comune di Sandigliano (BI), fg. 2 mapp. 33 e 242;
- 2) la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente e a: Comune di Sandigliano (BI), Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere, Azienda Sanitaria Locale BI, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del Regolamento;
- 3) la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del Regolamento, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **giovedì 19 maggio 2022** con ritrovo alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sandigliano. Detta visita, a termini dell'art. 14 comma 1 del Regolamento ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- 4) che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, compresa l'Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio parere in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;
- 5) che ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. si consideri acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- 6) che le domande concorrenti siano ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della documentazione prevista, ai sensi dell'art 12 del Regolamento;
- 7) che eventuali memorie scritte e osservazioni possano essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente entro e non oltre la data della visita locale di istruttoria;
- 8) al Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche di provvedere con proprio personale alla visita locale di istruttoria;
- 9) che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale:

il dirigente/responsabile Graziano Stevanin